

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'.

ART. 1

E' istituita presso l'Amministrazione Comunale di Schio la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale.

Essa si impegna a far conoscere e a rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne per favorire una cultura di parità a partire dalla famiglia e dalla scuola.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra la realtà e le esperienze femminili del Comune e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione. Tutto ciò nell'intento di approfondire e divulgare un'ottica ed un linguaggio più femminili con cui affrontare i diversi aspetti del vivere all'interno della realtà sociale e politica contemporanea.

ART. 2

La Commissione è organo consultivo permanente del Consiglio Comunale e della Giunta, e s'impegna a presentare al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta e le proposte di programma per il nuovo anno, non oltre i termini di presentazione del Bilancio di Previsione.

ART. 3

La Commissione si attiverà, in collegamento con la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le analoghe Commissioni Regionale e Provinciale e con gli altri organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale, per formulare proposte finalizzate a:

- a) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio comunale;
- b) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti pubblici (U.L.S.S. - scuole - eccetera) e proporre alla Giunta Comunale apposite relazioni sulla condizione femminile, preliminarmente alla stesura del programma annuale dell'Amministrazione.

I provvedimenti ed i programmi comunali di cui alla presente lettera sono inviati d'ufficio alla Commissione;

- c) esprimere parere su provvedimenti e programmi comunali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la Commissione richieda di esaminare;
- d) favorire e promuovere progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle donne al lavoro e incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;

- e) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione;
- f) favorire e promuovere iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli per rendere in tal modo compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico-sociale e professionale della donna;
- g) favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne attraverso i mezzi di comunicazione;
- h) favorire e promuovere iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di leggi di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
- i) favorire e promuovere la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica.

ART. 4

La Commissione è così composta:

- A) n. 3 membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui n. 1 in rappresentanza della minoranza;
- B) n. 3 membri indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello comunale;
- C) n. 6 membri indicati dalle Associazioni e dai Movimenti Femminili maggiormente rappresentativi a livello comunale;
- D) n. 5 membri indicati dalle forze produttive maggiormente rappresentative a livello comunale.

La Giunta individua i componenti in base all'attività specifica nell'ambito delle pari opportunità e al numero degli iscritti dell'organismo designante, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della Commissione stessa.

ART. 5

La Commissione, nella sua prima seduta convocata dal Sindaco, o suo delegato, elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con votazioni distinte, un Presidente e due Vicepresidenti, tra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente vicario.

La Commissione può formare un comitato di lavoro su argomenti specifici allo scopo di snellire il lavoro della Commissione stessa. Tale comitato dovrà relazionare alla Commissione, per la discussione e l'eventuale approvazione, sul lavoro svolto.

ART. 6

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale, restando prorogate le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Commissione.

I suoi membri possono essere riconfermati.

ART. 7

La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

La convocazione ordinaria è effettuata tramite invito scritto almeno 7 giorni prima e contiene l'ordine del giorno predisposto a cura del Presidente.

Eventuale convocazione straordinaria, se necessaria, può essere effettuata con telegramma almeno 24 ore prima del giorno fissato.

ART. 8

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.

La validità delle sedute è determinata dalla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

ART. 9

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti a scrutinio palese, a meno che non si deliberi sulle persone. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

ART. 10

Le sedute sono aperte al pubblico, che non ha diritto di parola.

ART. 11

La Commissione ha sede presso l'Amministrazione Comunale e per l'espletamento delle sue funzioni si avvale del personale comunale.

ART. 12

Ogni riunione viene verbalizzata; il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali dissensi espressi, e deve essere letto e approvato nella seduta successiva.

ART. 13

La Commissione ha la facoltà di invitare degli esterni in qualità di esperti o di chiamare in audizione singoli cittadini quando sia ritenuto importante per la discussione di un problema.

ART. 14

I membri della Commissione sono tenuti a giustificare preventivamente al Presidente eventuali assenze. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il componente decade dal mandato.